

## Incompetenza per materia: trasmissione degli atti

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., attribuiti alla competenza della Corte di Assise, deve trasmettere per il giudizio gli atti direttamente a questa, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro Distretto e, le funzioni di Pubblico Ministero e Giudice dell'udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal Pubblico Ministero e dal Giudice competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51, comma 3 bis, ultimo periodo e 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.

(Cass. Sez. Un. Penali, sentenza 23 marzo - 31 agosto 2017, n. 39746)

[Testo integrale sentenza](#)